

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 179

24 settembre 2007

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE FILIPPI

### DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ESTETICA, TATUAGGI E PIERCING

Oggetto consiliare n. 2889

## RELAZIONE

Con la presente proposta di legge si intendono disciplinare le attività di estetica, di pratica del piercing e del tatuaggio. Numerose sono le leggi regionali in materia: da quella della Regione Toscana a quella della Lombardia, da quella del Veneto a quella del Lazio, e poi ancora Piemonte e Trentino Alto Adige, sono stati inoltre ovviamente rispettati i dettami imposti dalla "Disciplina dell'attività di tatuaggio e di piercing" varata dal Senato della Repubblica (Atto Senato n. 308 XIV Legislatura).

Si dà una definizione più ampia delle attività di estetica, inserendovi anche i cosiddetti centri di benessere e di dimagrimento, finora privi di inquadramento normativo (art. 1).

Si regolano le attività di piercing e di tatuaggio (art. 3); se ne vieta l'esecuzione ai minori di anni diciotto senza il consenso scritto dei genitori o del tutore e si proibisce di esercitarne le attività in forma ambulante.

La necessità di una regolamentazione è sentita non solo dagli operatori sanitari ma anche dai laboratori di tatuaggi e piercing affinché l'ignoranza e l'improvvisazione di alcuni non danneggino la salute dei cittadini e gli operatori preparati.

Cardini della presente proposta di legge sono la garanzia, per i cittadini, dei requisiti igienico-sanitari e la garanzia primaria che l'operatore sia adeguatamente formato ed operi in centri riconosciuti e strutturalmente idonei. Considerato che le pratiche invasive nel corpo, collegate alle attività di tatuaggio e piercing, costituiscono un veicolo di trasmissione di malattie infettive, per via ematica, quali quelle prodotte dal virus dell'epatite B e dal virus dell'AIDS, che a volte sono causa anche di eventi mortali.

La legge prevede infatti una formazione specifica per gli operatori del settore al fine di tutelare adeguatamente l'utenza. Si prevede un corso base per ottenere la qualifica di estetista ed un ulteriore ed eventuale corso per l'utilizzo di alcune apparecchiature, quali il laser (art. 7). A questo corso hanno obbligo di partecipazione tutti coloro che svolgono una pratica di tipo estetico sul corpo umano.

Non bisogna poi dimenticare che le attrezzature utilizzate per le attività di estetica sono demandate dalla Regione ad un apposito regolamento, sottraendo alla legge il compito di regolamentare un settore soggetto a continue evoluzioni (art. 2).

Un autonomo percorso formativo è previsto per gli operatori di piercing e tatuaggio (art. 7).

La legge si occupa anche di quelle strutture quali palestre e alberghi dove vengono utilizzate lampade abbronzanti e saune, il cui esercizio era finora riservato agli estetisti, per questi soggetti è previsto un percorso formativo ridotto (art. 7).

Inoltre, al fine di assicurare le esigenze unitarie, si rinvia ad un regolamento regionale sui requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari che devono essere osservati dai Comuni nell'emanazione dei regolamenti di propria competenza (artt. 4 e 5).

Con esclusivo riferimento alle attività di piercing e tatuaggio e solo per gli aspetti igienico-sanitari, il regolamento regio-

nale dovrà dettare la disciplina anche di dettaglio; operante fino a quando non verranno adottati i regolamenti dei Comuni.

Di particolare rilievo è l'articolo 6 della presente proposta di legge che introduce la denuncia di inizio attività in luogo.

Viene rafforzato il ruolo delle Aziende USL per la vigilanza e il controllo sul rispetto dei requisiti igienico-sanitari (artt. 6 - 8).

Il sistema sanzionatorio è funzionale alle scelte compiute con l'articolato (art. 9).

La legge stabilisce tempi congrui per l'adeguamento delle strutture esistenti (art. 10) ed entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione (art. 11).

---

## PROGETTO DI LEGGE

### Art. 1

#### *Oggetto e definizioni*

1. La presente legge disciplina le attività di estetica, intese come prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e possibilmente di migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi.

2. La presente legge disciplina inoltre le attività di tatuaggio e piercing.

3. L'attività di tatuaggio comprende tutte le tecniche atte a introdurre nel derma umano pigmenti di uno o più colori che, una volta stabilizzatisi, danno forma al cosiddetto tatuaggio ornamentale.

4. L'attività di cui al comma 3 è svolta mediante l'uso di apparecchiature utilizzanti aghi o strumenti taglienti spinti da energia manuale oppure di diversa fonte (elettrica, pneumatica, mista, eccetera).

5. I pigmenti colorati e tutte le sostanze in cui sono tenuti in sospensione per l'introduzione nel derma sono atossici, sterili e certificati da parte di autorità sanitaria.

6. I pigmenti colorati sono conservati sterili in confezioni monouso sigillate, munite di adeguata etichettatura, e progettate in modo da impedire la reintroduzione del liquido. I contenitori sono eliminati dopo l'uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito.

7. L'attività di piercing consiste in un trattamento cruento finalizzato all'inserimento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.

8. È fatto divieto di praticare l'attività di piercing mediante l'utilizzo di strumenti pluriuso e non sterilizzabili.

9. La presente legge non si applica alle attività di medicina estetica riservate al medico.

10. Rientrano nelle attività di cui al comma 1 anche quelle pratiche finalizzate ad ottenere dimagrimento e snellimento, senza la prescrizione di diete e l'esecuzione di manovre invasive.

### Art. 2

#### *Modalità di svolgimento delle attività di estetica*

1. Le attività di estetica che hanno le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, sono svolte mediante tecniche manuali con l'utilizzo di apposite apparecchiature nonché con l'applicazione dei prodotti cosmetici.

2. Le attrezzature utilizzate per le attività di cui all'articolo 1, comma 1 sono indicate in elenchi appositi allegati al regolamento di cui all'articolo 4, comma 1.

3. Gli elenchi di cui al comma 2 suddividono le attrezzature in due categorie:

- a) attrezzature liberamente utilizzabili da coloro che hanno conseguito la qualifica professionale di estetista ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a);
- b) attrezzature per le quali sono richieste specifiche precauzioni d'uso e un'apposita ulteriore preparazione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera b).

### Art. 3

#### *Attività di tatuaggio e piercing*

1. La qualificazione professionale per svolgere attività di tatuaggio o di piercing si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico e il raggiungimento di un'età superiore a diciotto anni, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un apposito corso regionale di qualificazione, per un numero complessivo di almeno settanta ore di insegnamento, seguito da un congruo periodo di inserimento presso imprese di tatuaggi aderenti alle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale.

2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 7.

3. È vietato eseguire tatuaggi e piercing ai minori di anni diciotto senza il consenso scritto dei genitori o del tutore.

4. È vietato eseguire tatuaggi e piercing senza aver informato il paziente, attraverso un prospetto informativo, sui rischi sanitari ivi compreso la possibile trasmissione di epatite B e C che tale pratica comporta.

5. È vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti ai sensi dell'articolo 5 del Codice civile o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa e pericolosa.

6. È vietato esercitare le attività di tatuaggio e piercing in forma ambulante.

7. I clienti sono informati sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing.

8. Complicazioni relative ai piercing:

- a) infezioni dovute a strumentazione non sterile e/o ad aghi non monouso. Le infezioni possono essere causate da batteri, funghi o altri patogeni come i virus. I seguenti

sintomi indicano che la parte può essere infettata: arrossamento, rigonfiamento, sensazione di calore (sulla parte interessata) dolore pulsante o diffuso, fuoriuscita di liquido di colore giallo, verdastro o grigiastro. Nell'eventualità di una infezione in corso è necessario contattare il medico senza rimuovere il piercing;

- b) reazioni allergiche.
- 9. Complicazioni relative ai tatuaggi:
  - a) reazioni allergiche: disturbi del sistema immunitario caratterizzati da uno squilibrio della reattività immunologica, che determina reazioni anomale al contatto con determinate sostanze (allergeni);
  - b) granulomi: noduli che si formano attorno al materiale iniettato che il corpo percepisce come estraneo;
  - c) cheloidi: eccessiva formazione di tessuto cicatriziale nel processo di cicatrizzazione di una ferita. Le aree anatomiche più predisposte sono il torace, le spalle e il collo;
  - d) complicazioni da risonanza magnetica nucleare (RMN): si sono verificati casi di interferenza con la qualità delle immagini.

#### Art. 4

##### *Funzioni della Regione*

1. AI fine di assicurare le esigenze unitarie, la Regione emana, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento sui requisiti minimi strutturali gestionali ed igienico-sanitari delle attività di cui all'articolo 1.
2. Con riferimento alle attività di piercing e tatuaggio di cui all'articolo 3 il regolamento regionale detta i requisiti igienico-sanitari di immediata applicazione la cui osservanza è obbligatoria fino all'entrata in vigore dei regolamenti comunali.
3. Il regolamento regionale disciplina anche le procedure per l'inizio delle attività di cui all'articolo 5, comma 2 lettera b), che si applicano fino all'entrata in vigore dei regolamenti comunali.

#### Art. 5

##### *Funzioni del Comune*

1. I Comuni provvedono, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge e al regolamento di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Il Comune adotta un regolamento che disciplina in particolare:
  - a) i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza dei locali e di gestione dell'attività;

- b) le procedure per l'inizio delle attività;
- c) la vigilanza e il controllo sul rispetto dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività.

#### Art. 6

##### *Denuncia inizio attività*

1. Chiunque intenda esercitare le attività di estetica, di tatuaggio e di piercing presenta al Comune denuncia attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di cui alla presente legge e ai regolamenti regionali e comunali.
2. Chiunque intenda esercitare le attività di estetica, di tatuaggio e di piercing presenta apposita domanda all'Azienda sanitaria locale.
4. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - a) planimetria dei locali;
  - b) copia certificato agibilità;
  - c) relazione tecnica caratteristiche impianti e attrezzature;
  - d) indicazioni smaltimento rifiuti;
  - e) dichiarazione conformità impianti elettrici e termosanitari;
  - f) attestato frequenza e superamento del corso previsto dalla Regione.

#### Art.7

##### *Requisiti formativi*

1. Sono ammessi ai corsi di formazione previsti dalla Regione i candidati che hanno superato positivamente l'esame finale di una qualsiasi scuola superiore di secondo grado e che hanno raggiunto la maggiore età;
2. I percorsi formativi sono diversificati per le attività di estetica e di tatuaggio e piercing e per tutti è prevista una particolare attenzione alle nozioni igienico-sanitarie.
3. Per ciò che concerne le attività di estetica, i corsi teorico-pratici sono articolati in tre percorsi formativi:
  - a) percorso formativo finalizzato all'ottenimento della qualifica di estetista;
  - b) eventuale percorso ulteriore per chi faccia uso delle attrezzature di cui, all'articolo 2, comma 3 lettera b);
  - c) percorso formativo per chiunque faccia uso di lampade abbronzanti e saune.
4. Al termine dei percorsi formativi di cui ai commi 2 e 3 è previsto il superamento di un esame per il conseguimento della relativa qualifica professionale.
5. Coloro che esercitano attività di estetica nonché gli operatori di piercing e tatuaggio partecipano periodicamente ad attività di aggiornamento.

**Art. 8***Vigilanza e controllo*

1. Le ASL esercitano funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
2. Le ASL, in caso di deficienze in tal senso, daranno indicazioni ai Sindaci per i necessari adeguamenti.
3. Le ASL sospendono l'attività nel caso di gravi carenze igienico-sanitarie.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'ASL diffida gli interessati ad adeguarsi entro il termine fissato.
5. In difetto di ottemperanza alla diffida di cui al comma 4, l'ASL richiede al Sindaco la chiusura dell'esercizio.
6. Non è consentito lo svolgimento dell'attività in forma ambulante a meno che ci siano precise prescrizioni (manifestazioni ecc.) e che l'esercizio non sia già autorizzato o previa autorizzazione caso per caso.

**Art. 9***Sanzioni*

1. Chiunque esercita l'attività in assenza della denuncia di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 4.000 a Euro 20.000.
2. Chiunque esercita l'attività senza il possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 4.000 a Euro 20.000.
3. Chiunque esercita l'attività senza il possesso dei requisiti igienico sanitari di cui ai regolamenti indicati agli articoli 4 e 5, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 6.000 a Euro 15.000.

4. Chiunque esegue tatuaggi o piercing a minori di età in assenza del consenso di cui all'articolo 3 comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.500 a Euro 10.000.

5. Qualora sia stata inflitta la sanzione amministrativa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 il Comune dispone la chiusura dell'attività.

6. Chiunque esegue tatuaggi o piercing nelle sedi anatomiche di cui all'articolo 3, comma 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.500 a Euro 6.000.

7. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio e piercing in forma ambulante, senza permessi, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.000 a Euro 8.000.

**Art. 10***Norme transitorie e finali*

1. Ferma restando l'immediata applicazione dell'articolo 3, nonché quanto disposto dall'articolo 4, commi 2 e 3, entro dodici mesi dalla pubblicazione del regolamento regionale chiunque esercita attività di tatuaggio e piercing si adegua ai requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento.
2. Per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3 lettera c) l'adeguamento avviene entro dodici mesi dalla pubblicazione del regolamento regionale.

**Art. 11***Entrata in vigore*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.





